



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

D.R. n. 2 dell'11/09/2018

OGGETTO: Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, e di ricerca, dei Professori e Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTA la legge 19 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante le procedure di accreditamento delle Università Telematiche;
VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2017;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 6, commi 7 e 8;
VISTA la delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132;
VISTA la Nota CRUI n. 20172-18/P/rg/ del 5 settembre 2018;
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di dotare l'Ateneo di un apposito Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, e di ricerca, dei Professori e Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da consentire ai Professori e ai Ricercatori di presentare domanda per la nomina a Commissario dell'ASN entro il termine di scadenza del 25 settembre 2018;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, e di ricerca, dei Professori e Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come indicato nell'allegato "A" al presente Decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.

Art. 3

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nelle prime sedute utili.

ROMA, 11 SETTEMBRE 2018

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma,

11 SET 2018



IL RETTORE

PROF. SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

ALLEGATO "A" AL DECRETO RETTORALE 11 SETTEMBRE 2018, N. 2

Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti, e di ricerca, dei Professori e Ricercatori, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Art. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca, sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR, da parte dei Professori e dei Ricercatori dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma.

Art. 2

SVOLGIMENTO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell'ambito della programmazione didattica della struttura di afferenza, in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei professori e ricercatori Universitari
2. I professori e i ricercatori adempiono alle attività formative loro attribuite attraverso attività di didattica on line, sia di tipo erogativo che di tipo interattivo (su piattaforma e-learning).
3. I professori e i ricercatori adempiono altresì alle attività di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, sia on line che in presenza, e alle attività di verifica dell'apprendimento esclusivamente in presenza che concorrono a determinare l'impegno complessivo previsto dall'art. 6, commi 2 e 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. I professori e i ricercatori sono tenuti alla compilazione, per ogni Anno Accademico, del "*Libretto delle lezioni*", con riferimento alle attività didattiche di cui al precedente comma 2, e del "*Libretto delle altre attività*" di cui al precedente comma 3. Le attività di servizio on line sono altresì monitorate attraverso reportistica di tracciamento generata dalla piattaforma e-learning. Entro la fine dell'Anno Accademico di riferimento, i professori e i ricercatori sono tenuti alla consegna della documentazione citata alla Ripartizione Personale Docente e Ricercatore dell'Ateneo.
5. Le dichiarazioni rese attraverso la compilazione dei libretti, assumono valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ciascun Docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). In conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Ateneo effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nei libretti. Qualora emergano inadempimenti relativi alla compilazione e trasmissione dei libretti e/o incongruenze rispetto alle attività didattiche programmate per ogni singolo docente, la Ripartizione Personale Docente e Ricercatore ne dà comunicazione agli Organi competenti per le valutazioni conseguenti sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.



Art. 3

Criteri per la valutazione delle attività autocertificate

1. Conseguono la positiva valutazione i Docenti che:
 - a) nell'Anno Accademico abbiano svolto l'attività didattica loro assegnata e le attività di servizio agli studenti;
 - b) abbiano pubblicato il numero di prodotti scientifici previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010.
2. Ai fini della valutazione richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010, devono essere soddisfatti, relativamente all'attività di ricerca, tutti i criteri oggettivi previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui al precedente comma.

Articolo 4

Rilascio della certificazione di positiva valutazione e verifica dei risultati delle attività

1. Il Docente, ai fini del rilascio di positiva certificazione per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presenta agli Uffici competenti una dichiarazione di possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, con riferimento:
 - per le attività didattiche, ai tre anni accademici precedenti a quello in corso all'atto della domanda;
 - per le attività di ricerca, al quinquennio solare precedente la data di sottoscrizione della dichiarazione.
2. La Ripartizione Personale Docente e Ricercatore accerta la conformità delle attività didattiche dichiarate con i compiti attribuiti al Docente in sede di programmazione didattica e, in caso di esito positivo, trasmette gli atti al Rettore per il rilascio della pertinente attestazione.

Art. 5

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è effettuata secondo le modalità di cui al presente Regolamento, a decorrere dall'A.A. 2018/2019.
2. I Professori Ordinari che intendono presentare la propria candidatura per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020 devono fare richiesta di valutazione entro il 23 settembre 2018, attestando, tramite apposito modulo di autocertificazione:
 - a) di aver ottemperato agli obblighi derivanti dai compiti di didattica e di servizio agli studenti affidatigli nell'ultimo triennio accademico (A.A. 2014/15 - 2015/16 - 2016/17);
 - b) di aver pubblicato nell'ultimo quinquennio almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus (Criterio Anvur di cui alla delibera 132/2016);
 - c) di essere in possesso dei restanti requisiti relativi agli indicatori per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori Ordinari;
 - d) di non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.
4. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla data del Decreto Rettorale di emanazione